



Collegio di Garanzia dello Sport
Seconda Sezione

Prot. n. 00054/19

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 99/2018, presentato, in data 22 novembre 2018, da parte della società A.S.D. Licata Calcio contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso la decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale c/o il Comitato Regionale Sicilia della FIGC - LND, pubblicata sul C.U. n. 128/CSAT 06 del 23 ottobre 2018, con la quale il giudice di secondo grado, nel respingere il ricorso proposto della società Licata avverso la sanzione della squalifica fino al 30 settembre 2019, inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato nei confronti del sig. Marco Civilleri, tesserato per la società istante, per i fatti relativi alla gara ASD Canicatti-ASD Licata Calcio del 30 settembre 2018 (4a giornata di andata del Campionato di Eccellenza Siciliana 2018/2019 - Girone A), ha aggravato la sanzione, ai sensi dell'art. 36, comma 2, CGS FIGC, disponendo la squalifica del calciatore sino al 31 dicembre 2019.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 21 gennaio 2019.

IL PRESIDENTE
F.to Attilio Zimatore

IL RELATORE
F.to Oreste Fasano

Depositato in Roma in data 21 gennaio 2019.

PER IL SEGRETARIO
F.to Gabriele Murabito